

RIFUGI OBBLIGATORI: ELENCO COMUNI ESONERATI

Nei seguenti Comuni gli istanti sono esonerati dalla realizzazione del rifugio obbligatorio nel settore abitativo.

Grado di copertura uguale o maggiore del 100% (un abitante = un posto protetto).

Regione di protezione civile Tre Valli (valevole dal 01.08.2024 al 31.07.2029)

- Bodio
- Dalpe
- Giornico
- Prato Leventina
- Quinto

Regione di protezione civile del Bellinzonese (valevole dal 01.01.2024 al 31.12.2028)

- Arbedo-Castione
- Cadenazzo
- Sant'Antonino

Regione di protezione civile Locarno e Vallemaggia (valevole dal 01.07.2022 al 30.06.2027)

- Ascona
- Brione s. Minusio
- Brissago
- Gambarogno
- Locarno
- Losone
- Minusio
- Muralto
- Orselina

Regione di protezione civile Lugano Campagna (valevole dal 01.02.2024 al 31.01.2029)

- Agno
- Bioggio
- Cadempino
- Caslano
- Manno

Regione di protezione civile Lugano Città (valevole dal 01.01.2021 al 31.12.2025)

- Canobbio
- Grancia
- Lugano
- Melide
- Morcote
- Muzzano
- Paradiso
- Porza
- Savosa

Regione di protezione civile del Mendrisiotto (valevole dal 01.11.2023 al 30.10.2028)

- Balerna
- Chiasso
- Coldrerio
- Mendrisio
- Morbio Inferiore
- Novazzano
- Stabio
- Vacallo

Per i Comuni non elencati gli Istanti devono realizzare un rifugio a partire da 38 locali abitabili (due posti protetti ogni tre locali) secondo art. 70 cpv 1 lettera a) dell'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi).

Per ospedali, case per anziani e di cura (un posto protetto per letto di paziente) secondo art. 70 cpv 1 lettera b) dell'OPCi. In tutti i Comuni a partire da 25 posti letto vi è l'obbligo di realizzare un rifugio secondo le "Istruzioni tecniche per rifugi speciali" (ITRS 1982 capitolo 4 rielaborato) in vigore dal 1.1.2012.

Fino a 24 posti letto vi è l'obbligo di versare un contributo sostitutivo. La Sezione del militare e della protezione della popolazione si riserva di analizzare ogni singolo caso.

Bellinzona, 30 settembre 2024